

**Da:** noreply@fallimentilucca.com  
**Oggetto:** Vendite telematiche fallimentari di beni mobili in corso  
**Data:** 9 marzo 2020 14:30  
**A:** Fallco Team team\_vi@fallco.it



---

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott. Giacomo Lucente** che trova di seguito riportato.  
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

**Comunicazione:**

Ad integrazione del precedente provvedimento si precisa che potranno essere concluse le vendite fallimentari di beni mobili in corso con modalità esclusivamente telematiche.

Le nuove vendite di beni mobili andranno fissate dopo il termine del periodo di sospensione, cioè dopo il 22 marzo 2020.

il Giudice Delegato

dott. Giacomo Lucente

---

*comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI*

## Prime disposizioni COVID 19

23 marzo 2020 19:00

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Carmine Capozzi** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Buonasera a tutti,

come già sapete, ai sensi dell'art.83 del D.L. 18/2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (tra cui quelli fallimentari). Sono inoltre rinviate d'ufficio tutte le udienze che si sarebbero dovute tenere dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Non provvederò nell'immediato a ricalendarizzare le udienze fissate nel periodo di rinvio perché la grave situazione che noi tutti viviamo lascia supporre che i provvedimenti emergenziali adottati dal governo saranno prorogati, come peraltro già anticipato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in interviste rilasciate ai principali quotidiani.

Non è possibile, quindi, in questo momento, procedere ad una ragionata ricalendarizzazione delle udienze rinviate ex lege. Procederò successivamente quando il quadro sarà più chiaro.

Volevo anche aggiornarvi sulla situazione che sta vivendo il tribunale.

La settimana scorsa è scoppiato un "focolaio" di coronavirus che ha coinvolto alcuni funzionari e assistenti di cancelleria, con quarantena per altri. In questo momento è garantito un presidio minimo (un solo funzionario di cancelleria) per ricevere gli atti relativi ai soli procedimenti sottratti alla sospensione.

Per il settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari non vi è alcun presidio specifico; manca, quindi, un funzionario che possa aprire "le buste" telematiche.

Vi invito a tenere conto di ciò e, quindi, ad astenervi per il momento dal depositare istanze o atti rientranti nel perimetro d'applicazione della sospensione dei termini, in modo da evitare un effetto accumulo per quando la cancelleria tornerà operativa.

Grazie per la collaborazione.

Il Giudice delegato  
Carmine Capozzi

## Seconda circolare COVID 2019.

9 aprile 2020 09:30

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Carmine Capozzi** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Buongiorno,

volevo segnalarvi che l'art.36 del D.L. 23/2020, entrato in vigore stamani, ha prorogato sino al 11.5.2020 la sospensione dei termini processuali e il rinvio d'ufficio delle udienze. In tale periodo potranno essere compiuti pertanto soltanto gli atti urgenti.

Da questa settimana è stato ripristinato un presidio minimo di cancelleria nei settori delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali, che gestirà soltanto le istanze urgenti.

Pertanto, per il periodo sino al 11.5.2020 vi invito ad attenervi alle seguenti indicazioni per i depositi telematici.

Va segnalata - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

Infine, per il periodo sino al 31.8.2020 sono sospesi i colloqui in tribunale degli stimatori, degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori.

I colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con il g.d./g.e. (fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail). A discrezione del g.e./g.d. il colloquio potrà avvenire su piattaforma Microsoft TEAMS.

Dott. Carmine Capozzi

## Terza circolare - Modalità di gestione dei flussi delle istanze presentate dai curatori, commissari, liquidatori

12 maggio 2020 18:50

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Carmine Capozzi** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Buonasera,

sono a richiedere la vostra collaborazione per una migliore gestione dei flussi delle istanze in relazione ai seguenti aspetti.

*Inserimento corretto delle istanze in SIECIC.*

Non tutti i curatori, commissari, liquidatori inseriscono le istanze usando la denominazione appropriata rispetto al tipo d'atto.

Vi è un uso improprio della *casella* residuale "atto generico".

Ciò rende più difficoltosa la ricerca dell'istanza, soprattutto quando sia necessario rinvenirla nel fascicolo telematico a distanza di tempo, una volta che sia stata evasa dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare.

*Provvedimenti di liquidazione ex art.25 L.F. e mandati di pagamento.*

V'invito a tenere distinta la richiesta di liquidazione dei compensi ex art.25 L.F. dalla successiva richiesta di mandato di pagamento.

*Mandati di pagamento*

Quando è possibile, cioè nella più parte dei casi, cercate di inoltrare non tante istanze di emissione di mandati di pagamenti quanti sono i pagamenti da fare, ma un'unica istanza cumulativa (a scadenze periodiche, ad es. 1 ogni quindici giorni, 1 al mese, a seconda delle situazioni).

Nell'istanza, quando i pagamenti trovano il proprio titolo in un decreto di liquidazione emesso ex art.25 L.F. vi prego di richiamare il decreto (data di emissione) se non addirittura di allegarne copia all'istanza; quando il titolo del pagamento sia diverso, di allegare copia delle fatture o di altro titolo.

Sempre nell'istanza, quando vengono in rilievo crediti prededucibili, soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, Vi invito ad indicare la sussistenza della condizione prevista dall'art.111 bis co. 3L.F., specificando anche il saldo del conto corrente della procedura esistente al momento della richiesta di pagamento.

Infine, invito i curatori, commissari, liquidatori, che non lo facciano già, a rispettare le indicazioni che aveva già dato il dott. Lucente in ordine alle modalità di redazione dell'istanza: l'istanza con la bozza del mandato di pagamento va allegata anche in formato rtf; l'istanza e la bozza di mandato devono costituire un unico file e non due file distinti.

Grazie per la collaborazione.

Carmine Capozzi

## integrazione gestione mandati di pagamento

21 maggio 2020 09:01

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Carmine Capozzi** che trova di seguito riportato.  
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

*In relazione all'invito a comunicare alla cancelleria fallimentare la PEC delle banche presso cui sono aperti i conti correnti intestati alla procedura, che vi ho inoltrato ieri, mi è stato rappresentato dal gestore del software da Voi usato, che è possibile fare tutto con detto software, secondo questa procedura:*

*"Ciascun Curatore dopo aver effettuato l'accesso alla propria area Fallco dovrà selezionare la procedura di interesse e cliccare sul menu "Anagrafiche / c/c della procedura". Da questa sezione dovrà compilare tutti i dati riferiti al conto corrente della procedura tra cui il campo "Email PEC" inserendo l'indirizzo PEC dell'istituto di credito su cui si appoggia il conto corrente della procedura"*

*Grazie per la collaborazione*

*Carmine Capozzi*

# TRIBUNALE DI LUCCA

## Il Presidente del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili

Alla Cancelleria fallimentare

Oggetto: *modalità operative per il prelievo di somme dai conti intestati alle procedure concorsuali - gestione dei mandati di pagamento firmati digitalmente.*

Su proposta del giudice delegato alle procedure concorsuali e a quelle di sovraindebitamento, dr. Carmine Capozzi, è emanata la seguente circolare sulla gestione dei mandati di pagamento telematici.

\* \* \* \* \*

L'articolo 34, comma 1, della legge fallimentare (infra, L.F.) stabilisce che il curatore depositi le somme riscosse a qualunque titolo su un conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o una banca scelti dal curatore stesso. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato (articolo 34, comma 4 L.F.).

Una risalente circolare del Ministero della Giustizia (n.2775 del 1942) stabiliva: "*Per l'esatta osservanza [dell'art.34 L.F.] e per uniformità di sistema si dispone: 1) il deposito delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato ha dichiarato necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, deve essere intestato all'Ufficio Fallimentare con la sola indicazione del nome dell'impresa o dell'imprenditore individuale cui il fallimento si riferisce; 2) Sul libretto di deposito deve essere fatta annotazione che la somma depositata non può essere ritirata che in base a mandato di pagamento del giudice delegato. 3) Il mandato di pagamento va emesso direttamente al nome della persona cui il pagamento deve essere fatto, o a quello del curatore, qualora si tratti di spese di giustizia e di amministrazione. 4) Allorché il giudice delegato emette mandato di pagamento il cancelliere ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli estremi del mandato col visto dello stesso giudice delegato, sia all'ufficio postale o all'istituto di credito presso cui le somme sono depositate, sia alla parte a cui favore il mandato di pagamento è stato emesso. 5) L'intestatario del mandato di pagamento deve presentare allo ufficio postale o all'istituto di credito la lettera raccomandata per il ritiro della somma. 6) Il giudice delegato al fallimento e il cancelliere devono depositare le proprie firme presso l'ufficio postale o l'istituto di credito, dove è stato eseguito il deposito delle somme. 7) L'ufficio postale o l'istituto di credito depositario darà comunicazione al Tribunale (Cancelleria dell'Ufficio Fallimentare) di ciascuna operazione di deposito e ritiro somme".*



Alcune disposizioni contenute in tale circolare (ad esempio, quelle di cui ai nn. 3, 4 e 5) sono state superate dalle prassi successive (è il curatore, una volta autorizzato dal giudice, a disporre delle somme giacenti e ad eseguire i pagamenti a favore dei destinatari). Altre disposizioni (quella di cui al punto 6) sono state superate dalle innovazioni legislative nel frattempo intervenute, che prevedono l'emissione di mandati di pagamento in forma digitale.

In particolare, il decreto legislativo 18.10.2012 n. 179 (misure urgenti per la crescita del Paese), agli articoli 16 e seguenti (e successive integrazioni e modificazioni), ha disciplinato il processo civile telematico (cosiddetta giustizia digitale), in cui gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, in alcuni casi obbligatoriamente, in altri facoltativamente, sono redatti quali atti nativi digitali.

L'articolo 16 bis, comma 9 bis - che rileva ai fini specifici - ha previsto:

*“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informativi o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.*

Per regola generale, quindi, i soggetti indicati nella disposizione, tra cui i curatori, possono estrarre duplicati o copie analogiche o informatiche degli atti presenti nel fascicolo telematico della procedura ed attestarne, in luogo del cancelliere, la conformità all'originale.

A questa previsione generale la disposizione fa eccezione solo per i provvedimenti giudiziari (i cosiddetti mandati di pagamento) che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

La conformità di una copia analogica di un mandato di pagamento all'originale telematico non può essere pertanto attestata dal curatore ma deve essere sempre attestata dal cancelliere.

In questa ipotesi la circolare del 1942 (al punto n. 6) potrebbe conservare attualità soltanto per il deposito della firma del cancelliere, ma non anche per quella del giudice.

Se un tempo il deposito della firma (del cancelliere e) del giudice delegato presso gli istituti di credito era funzionale a consentire alla banca depositaria verifiche sull'autenticità della sottoscrizione dei mandati di pagamento simili a quelle previste per l'incasso degli assegni bancari, oggi che i mandati di pagamento sono firmati digitalmente è evidente che tali controlli non sono più possibili e se ne impongono di nuovi.

Inoltre, l'attuale esperienza della pandemia globale COVID 2019 rende evidente come sia necessario passare ad una gestione pienamente telematica dei mandati di pagamento. Queste problematiche sono state già affrontate e risolte nella prassi di tanti uffici giudiziari (compresi alcuni di questo distretto, ad esempio il Tribunale di Livorno, le cui circolari dell'ottobre e dicembre 2018 costituiscono modello della presente circolare, così come anche delle allegate istruzioni per la verifica della firma digitale) prevedendo modalità differenziate, ma che in sintesi ruotano sul fatto che sia la cancelleria fallimentare a trasmettere il mandato di pagamento nativo digitale (o suo duplicato digitale) a mezzo PEC all'indirizzo PEC della banca depositaria e contestualmente al curatore. Questa modalità può essere sostituita da altra più semplice ed efficace individuata dalle società di software gestionali usualmente utilizzate dai curatori di Lucca (in questo senso, v., ad esempio, il recente ordine di servizio del Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo). In forza di tale modalità il Curatore potrà porre all'attenzione della cancelleria i mandati da trasmettere alla banca direttamente dalla piattaforma telematica in uso, con le modalità che saranno specificate dai gestori, e la Cancelleria, in autonomia, trasmetterà alla banca il duplicato telematico dei mandati di pagamento emessi. La banca dovrà decriptare il documento digitale e verificarne la sua integrità secondo le specifiche tecniche allegate alla presente circolare (v. allegato 1). Il passaggio alle nuove modalità di gestione dei mandati di pagamento richiede un adeguato periodo di rodaggio che può essere indicato - tenuto conto anche delle pause festive - in circa tre mesi, nel corso del quale i soggetti interessati saranno chiamati a svolgere le attività indicate nel dispositivo.

#### P. Q. M.

- si stabilisce, con decorrenza dall'1.10.2020, quanto segue:

1) la banca deve consentire il prelievo delle somme dai conti intestati alle procedure concorsuali esclusivamente a seguito di invio ad un indirizzo PEC della banca, da parte dell'indirizzo PEC riferibile alla cancelleria fallimentare, di un provvedimento autorizzativo firmato digitalmente da uno dei seguenti giudici:

- dr. Carmine Capozzi (giudice delegato titolare);
- dr. Giacomo Lucente (giudice supplente tabellare);
- dr. Giulio Giuntoli (Presidente di Sezione).

La banca deve verificare che il file sia integro (cioè, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma digitale, con le precisazioni contenute nelle allegate "*Istruzioni per la verifica della integrità del provvedimento firmato digitalmente dal giudice*" redatte dal Presidente del Tribunale di Livorno e qui recepite).

2) i curatori, commissari giudiziari e liquidatori devono assicurarsi che le banche presso le quali hanno aperto il conto della procedura abbiano comunicato, all'indirizzo PEC del Tribunale ([fallimentare.tribunale.lucca@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.lucca@giustiziacert.it)), l'indirizzo PEC a cui intendono ricevere i provvedimenti di autorizzazione al prelievo delle somme.

A tal fine, i professionisti devono attivarsi affinché le banche aderiscano alle nuove modalità di prelievo, dovranno pertanto comunicare alle stesse banche, il prima possibile, per evitare che il conto sia chiuso, che esse dovranno comunicare entro l'1.9.2020 di accettare le seguenti modalità di gestione dei mandati di pagamento:



- a far data dall'1 ottobre 2020, il provvedimento autorizzativo al prelievo verrà inviato dalla cancelleria, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata della banca destinataria della posta elettronica certificata;

- la banca dovrà quindi entro l'1.9.2020 comunicare al Tribunale all'indirizzo PEC del Tribunale (fallimentare.tribunale.lucca@giustiziacert.it), l'indirizzo PEC a cui intendono ricevere i provvedimenti di autorizzazione al prelievo delle somme;

- la banca, prima di autorizzare il prelievo, dovrà verificare che il provvedimento firmato digitalmente sia rimasto inalterato (seguendo le istruzioni contenute nel file allegato).

Le banche che non avranno aderito alle predette condizioni, comunicando al Tribunale entro il 1.9.2020 il proprio indirizzo PEC, a far data dal 1.10.2020 non potranno più operare con le procedure concorsuali.

Pertanto, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore dovranno chiedere, entro il 10.9.2020, l'autorizzazione ad estinguere il conto acceso presso le banche che non avranno comunicato l'indirizzo PEC e indicare presso quale banca, tra quelle che hanno aderito alle nuove modalità di gestione dei pagamenti telematici, intendono trasferire le somme, accendendo il relativo conto.

La cancelleria fallimentare comunicherà alla segreteria del Presidente le banche che hanno comunicato l'indirizzo PEC affinché sia inserito nel sito del Tribunale.


3) concordato preventivo omologato e "doppia firma":

Nei casi in cui il decreto di omologazione di un concordato richieda la cosiddetta "doppia firma" (del commissario giudiziale e del liquidatore) per prelevare somme dal conto intestato alla procedura, senza necessità di alcuna autorizzazione del giudice, la banca consentirà il prelievo ricorrendo tale condizione (doppia sottoscrizione).

Nei casi in cui sia invece prevista l'autorizzazione del giudice delegato, allora si osserveranno le disposizioni di cui ai punti 1 e 2.

Lucca, 16.6.2020

Il Presidente del Tribunale



Si allegano:

1. Le Istruzioni per la verifica della integrità del provvedimento firmato digitalmente dal Giudice.

Il provvedimento firmato digitalmente dal giudice è in formato .pdf.

Se si apre un documento .pdf estratto dal sistema informatico del Ministero della giustizia, denominato “*Consolle del magistrato*”, con il **programma ADOBE READER**, appare l’annotazione “*almeno una delle firme non è valida*”.

Questo è vero, in quanto il sistema informatico del Ministero inserisce una “coccarda” nei documenti firmati, per velocizzare la gestione all’interno degli uffici giudiziari.

Quindi, la modifica del documento originale, che fa sì che la firma digitale sia ritenuta invalida dal Adobe Reader, non riguarda il contenuto del provvedimento, ma solo l’aspetto esteriore (cioè, solo la “coccarda”).

E’ tuttavia possibile, utilizzando Adobe Reader, **verificare quale fosse il contenuto del documento originale**, cioè del documento firmato digitalmente e senza la “coccarda” che lo fa considerae alterato dal software di Adobe Reader.

**Per estrarre dal Pdf il file originale**, occorre:

- 1) aprire il file con Adobe Reader
- 2) cliccare sul Pannello firma;
- 3) cliccare sulla firma del giudice;
- 4) fare clic sulla scritta “*fare clic per visualizzare questa versione*”.


In questo modo appare un nuovo Pdf, che contiene il documento pdf originale.

A questo punto, l’operatore bancario potrà avere conoscenza del contenuto del provvedimento firmato digitalmente dal giudice e provvedere alle operazioni tecniche necessarie per darvi esecuzione (bonifici, ecc.).


L’operatore bancario dovrà inoltre verificare se la firma apposta sul documento originale corrisponde a uno dei giudici abilitati ad autorizzare le operazioni bancarie (i nomi dei giudici saranno comunicati alla Banca dal Presidente del Tribunale).

Seguono ora alcuni screenshot che illustrano le succitate operazioni


1) il pannello firma su cui cliccare



2) Il nome del giudice su cui cliccare



3) la scritta sulla quale cliccare per aprire il file originale



4) Il file PDF originale (cioè non modificato e quindi con la firma digitale che non dà errore)

Esempio:


28261594s.pdf - Adobe Acrobat Reader DC, Versione: Signature1, Firmato da CECCONI ALBERTO, 2018.07.24 15:27:54 +

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti 28261594s.pdf 28261594s.pdf - A... ×

La versione visualizzata correntemente è firmata. Sono disabilitate tutte le funzioni di modifica e interattive. Per modificare il documento, salvarne una copia e quindi aprirla. Visualizza rapporto

N.Es. 243/2016



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI**

Nell'esecuzione promossa da:

**CONDOMINIO VIA RICASOLI 103**  
**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.**  
**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA**  
**IL RIFUGIO SNC DI MASETTI MARCO & ANDREA GRASSI**

**CONTRO**

**PIERLUIGI ZUCCHEROFINO**

Il Giudice dell'esecuzione dott. Alberto Cecconi,  
vista l'istanza di riassunzione dell'avv. Massimo Banchelli legale del Condominio di Via Ricasoli n. 103 di riassunzione della procedura sospesa ex art. 624 bis c.p.c.  
rilevato che la richiesta appare tempestiva;  
ritenuto che occorre disporre la comparizione delle parti per la prosecuzione della procedura,  
visto l'art. 624 bis c.p.c.



**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del 30/10/2018, ore 09:30, con termine perentorio per notifica a tutte le parti del procedimento esecutivo fino al 15/09/2018.

Livorno, 24 luglio 2018

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**  
*dott. Alberto Cecconi*

**Questo file andrà SALVATO e Riaperto.**



**Il risultato finale è un file con firma digitale senza errori**

